

TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA

Sezione Lavoro

Ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c.

per il signor **FERRERO Roberto**, nato a Imperia il 29/07/75 (C.F. FRRRRT75L29E290U), residente in Albenga, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Rosano del Foro di Savona (C.F. RSNDNL50D61I754P) (pec daniela.rosano@ordineavvocatisv.it - fax n. 019/853276), in forza di procura stesa su foglio separato in calce all'atto di citazione, che per gli effetti del presente atto elegge domicilio presso il di lei studio in Savona, via Verzellino 6/1,

contro

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro p.t.

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA – Ambito Territoriale di Savona – Ufficio III°, in persona del Dirigente p.t.

e nei confronti di

tutti i docenti inseriti nelle Graduatorie Provinciali per le supplenze vigenti per l'anno scolastico 2020/2021 che anno sottoscritto un contratto a tempo determinato nelle classi di concorso **A022, A011, A012**, nell'ambito territoriale per la provincia di Savona e che pertanto sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

e nei confronti di

Giraldi Francesca, nominata con contratto a tempo determinato nella classe di concorso A022, con nota protocollo 4418 del 23/09/2020 dell'Istituto Comprensivo Val Varatella, Borghetto Santo Spirito

FATTO

premesso che il ricorrente Roberto Ferrero è inserito nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.) per le Classi di concorso: 1) A022 – Materie Letterarie nella Scuola Secondaria di I grado – posto n. 45 con punto 69; 2) A011 – Discipline Letterarie e Latino

nelle Scuole Secondarie di II grado – posto n. 27 con punti 67; 3) A012 – Discipline Letterarie negli Istituti di II grado – posto n. 46 con punti 67 (**All. 1-3**).

- Il docente è stato individuato quale destinatario di contratto a tempo determinato nella Classe di concorso A022, con comunicazione-decreto in data 21/09/20 dell'Ufficio III° - Ambito Territoriale di Savona. (**All. 4**)

- Tuttavia, poiché il collegamento internet si era interrotto per una disfunzione del computer, soltanto in data 24/09/2020 il ricorrente ha potuto verificare di essere stato individuato quale destinatario di contratto.

- Il mancato funzionamento del computer e il necessario intervento di tecnico, è comprovato dalla dichiarazione del Centro di Assistenza dell'Informatica “Compat” di Albenga, nella quale viene indicata come causale della fattura “Intervento di assistenza tecnica come da vostra richiesta per sostituzione vostro router causa malfunzionamento con modello ASUS n. 16. Configurazione e verifica corretto funzionamento” (**All. 5-6**).

- Il giorno 25/09/2020 il docente informava immediatamente la D.S. dott. Brunella Scandurra dell'incidente occorso al computer e tempestivamente risolto.

- La Dirigente Scolastica richiedeva di presentare immediatamente la dichiarazione del tecnico, ed il docente si presentava il giorno 26/9/2020, per assumere servizio presso l'Istituto di Primo Grado “S. Pertini” di Borghetto Santo Spirito come da comunicazione in data 21/09/2020.

- La D.S. non giustificava il ritardo della sua accettazione del contratto di supplenza a tempo determinato, ritardo non certo addebitabile al ricorrente, ma derivante da un oggettivo malfunzionamento del router comprovato con la dichiarazione del fornitore della ditta “Compat”, peraltro richiesta dalla stessa Dirigente Scolastica, benché la stessa fosse a conoscenza della causa del ritardo del ricorrente nel prendere visione della sopracitata nota dell'USP.

- Lo scrivente, come sopra indicato, è inserito anche nella Graduatoria provinciale per le supplenze per la Classe di Concorso **A011** – Discipline Letterarie e Latino nelle Scuole Secondarie di secondo grado, dove ricopre il posto n. 27 con punti 67.
- Dall'esame del foglio per individuazione per sottoscrizione del contratto a tempo determinato nelle Scuole Secondarie (**All. 7**), risulta che hanno ottenuto un contratto a tempo determinato docenti collocati nella graduatoria provinciale per le supplenze in una posizione deteriore rispetto alla posizione del Ferrero.
- Si indicano i seguenti nominativi: Delfino Beatrice (posto n. 30), assegnata al Liceo "Chiabrera-Martini" di Savona fino al 30/06/21; Satragno Virginia (posto n. 35), assegnata al Liceo "Calasanzio" di Carcare fino al 31/08/21; Gherzi Giorgia (posto n. 36), assegnata al Liceo "Della Rovere" di Savona fino al 30/06/21; Ferrari Tiziana (posto n. 32), assegnata al Liceo "Bruno" di Albenga fino al 31/08/21; Noberasco Giulia (posto n. 53), assegnata al Liceo "Calasanzio" di Carcare fino al 30/06/21; Silvestri Arianna (posto n. 33), assegnata al Liceo "Grassi" di Savona e Sabbion Eleonora (posto n. 45), assegnata al Liceo "Bruno" di Albenga fino al 30/06/21.
- Lo scrivente non ha ricevuto alcuna individuazione per la sottoscrizione del contratto a tempo determinato nella suddetta Classe di concorso **A011**, pur essendo collocato in posizione precedente a quella dei docenti sopra indicati.
- Anche per quanto riguarda la Classe di Concorso **A012** – Discipline Letterarie negli Istituti di Secondo grado, lo scrivente non è stato individuato per la sottoscrizione del contratto a tempo determinato. Sono state invece nominate negli Istituti indicati nella prima colonna dell'individuazione per sottoscrizione del contratto (**All. 8**) docenti che si trovano in posizione inferiore rispetto a quella del Ferrero e cioè: : 1) Vinai Martina, posto n. 80, assegnata all'Ist.Sec.Sup. "Falcone" di Loano fino al 31/08/21; 2) Mandolfo Michela, posto n. 73, assegnata al predetto Istituto fino al 31/08/21; 3) Cimino Annamaria, posto n. 101,

assegnata allo stesso Istituto fino al 31/08/21; 4) Marchesini Martina, posto n. 58, assegnata all'Ist.Sec.Sup. ISSEL di Finale Ligure fino al 31/08/21; 5) Zappia Simone, posto n. 96, assegnato al suddetto Istituto ISSEL di Finale fino al 31/08/21; 6) Mocco Fabio, posto n. 49, assegnato all'Ist.Sec.Sup. "Patetta" di Cairo fino al 31/08/21; 7) Di Stefano Maria, posto n. 59, assegnata al suddetto Istituto "Patetta" fino al 31/08/21; 8) Bernat Valentina, posto n. 99, assegnata al suddetto Istituto "Patetta" fino al 31/08/21; 9) Bruzzone Lorenzo, posto n. 120, assegnato al suddetto Istituto "Patetta" fino al 31/08/21; 10) Sguerso Giulia, posto n. 98, assegnata all'Ist.Sec.Sup. "Ferraris-Pancaldo" di Savona fino al 31/08/21; 11) Pescio Serena, posto n. 40 assegnata al suddetto Istituto "Ferraris-Pancaldo" fino al 31/08/21.

- Si ricorda che invece il ricorrente, nella stessa Classe di Concorso **A012**, è inserito al posto n. 46, con punti 67 e non è stato individuato per la sottoscrizione di alcun contratto a tempo determinato.

- I docenti sopra indicati hanno altresì ottenuto tutti un contratto a tempo determinato nelle Scuole Secondarie di secondo grado con scadenza al 31/08/21 e cioè per l'intero anno scolastico.

- La durata fino al termine dell'anno scolastico del contratto a tempo determinato è stata individuata anche per la maggior parte dei docenti di cui alla Classe **A011**.

- Lo scrivente pertanto, per quanto riguarda le ultime due Classi di Concorso, illegittimamente non è stato chiamato ed è stato pretermesso da docenti collocati nelle GPS con un punteggio inferiore al suo.

DIRITTO

- L'art. 12 dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/20 sancisce al punto 9 quanto segue:

“Gli aspiranti che abbiano rinunciato ad una proposta di assunzione non hanno più titolo a ulteriore proposte di supplenze per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima

graduatoria o a posti di sostegno per il medesimo anno scolastico”. In altre parole i docenti convocati che non si presentino e coloro che rinuncino all’incarico perdono la possibilità di ottenere una supplenza sulla base delle GAE o delle GPS a seconda della graduatoria di riferimento per la convocazione ed il relativo insegnamento, ma non perdono il diritto ad essere convocati per la loro posizione in altre GPS o Graduatorie di Istituto.

- Il ricorrente, su precisa richiesta della Dirigente Scolastica, ha motivato e provato di non aver potuto rispondere alla individuazione del contratto a tempo determinato per malfunzionamento del router del suo computer, pertanto non vi è stata alcuna rinuncia espressa alla cattedra offerta per la classe di concorso **A022**.

- Ma anche a voler ritenere che il silenzio dello scrivente possa essere equiparato ad una rinuncia, e così non è per le ragioni suddette, lo stesso avrebbe avuto titolo ad ulteriori proposte per altre graduatorie provinciali di supplenza nelle quali è inserito ed in particolare nelle graduatorie delle Classi di Concorso **A012 e A011** per le quali invece non ha avuto alcuna proposta di assunzione- Si precisa che le cattedre offerte ai docenti di cui sopra, come detto aventi una posizione inferiore alla sua, sono situati in Istituti Scolastici posizionati in comuni vicino al comune di residenza del ricorrente, fermo restando che comunque avrebbe accettato posti anche in altri comuni qualora gli fossero stati offerti.

- Al fine di evitare la perdita di un posto di lavoro, il ricorrente precisa che in data 26/09/20 ha inviato una nota a mezzo raccomandata alla Dirigente Scolastica dell’Ist.Sec. di primo grado “S. Pertini” di Borghetto S.Spirito, chiedendo di assumere e prendere servizio per la Classe di Concorso A022 .

- Con nota raccomandata in data 14/10/20, indirizzata al ricorrente, la Dirigente Scolastica affermava che il docente avrebbe “*manifestato una assenza di interesse per l’accettazione e per la conseguente presa in servizio dell’incarico e conseguentemente l’istituzione scolastica non può accettare l’assunzione di servizio oltre i termini previsti*” (**All. 9**).

- Detta affermazione è ingiustificata in quanto il professore si è presentato la mattina del 24/09/20 per assumere servizio, dopo aver già comunicato alla Dirigente Scolastica che il suo computer non aveva funzionato.
- Infatti peraltro il ricorrente aveva immediatamente inviato alla Dirigente Scolastica la fattura e la dichiarazione rilasciata dalla Compat – Centro di Assistenza dell’Informatica. In detta dichiarazione era specificato che il prof. Ferrero Roberto aveva già telefonato in data 21/09/20 al Centro di Assistenza dell’Informatica richiedendo un urgente intervento per ristabilire il funzionamento del collegamento internet a tutte le apparecchiature informatiche presenti presso l’abitazione dello stesso.
- In data 24/09/20 (primo giorno libero), era intervenuto il tecnico che provvedeva a sostituire il router ed assicurare la ripresa del funzionamento alle ore 18,00 dello stesso giorno.
- Il docente ha richiesto, con raccomandata in data 26/09/20 (**All. 10**), l’assunzione in servizio ai sensi del Decreto già citato dell’U.S.R. – Ufficio III°, con cui era stato individuato come destinatario di contratto a tempo determinato; detta raccomandata non sortiva alcun effetto.
- Riguardo peraltro alla sua carriera scolastica, il ricorrente ha prestato i seguenti servizi nella istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione nella Classe di concorso A043 – Italiano, Storia, Ed. Civica, Geografia nella Scuola secondaria di primo grado nell’A.S. 2015/2016, nello stesso A.S. ha insegnato nella Classe di concorso A011 per giorni 28 e nella A022 per giorni 10.
- Nell’Anno Scolastico 2016/2017 ha insegnato nella Classe A043 per giorni 3, nella A011 per giorni 19, nella A022 per giorni 2 e nella A012 per giorni 75.

- Nell'Anno Scolastico 2017/2018 ha insegnato nella Classe A011 per giorni 262 e nell'A.S. 2018/2019 nella Classe A022 per giorni 280 e nell'A.S. 2019/2020 nella Classe A011 per giorni 325.
- Quanto sopra risulta dalla copia della Dichiarazione dei titoli di servizio allegata alla domanda per l'inserimento nelle graduatorie provinciale per le supplenze presentata on-line dal ricorrente in data 30/07/2020 (**All. 11**).
- Risulta evidente che il ricorrente non poteva essere disinteressato alla carriera alla quale si era dedicato.
- Dall'esame del foglio per l'individuazione per sottoscrizione di contratto a tempo determinato nelle scuole secondarie, risulta che sono state assegnate alle scuole a lato indicate, docenti che si trovano in una posizione peggiore rispetto a quella dello scrivente.
- Il docente ha prestato servizio per il corrente Anno Scolastico, per la Classe di concorso A011, presso l'Ist.Sup. Liceo "Chiabrera-Martini" di Savona con decorrenza iniziale dall'8/10/20 fino al 22/12/20 e, pertanto, confidava in una proroga della stessa supplenza o in un'offerta di altra supplenza, cosa che non si è più verificata e di conseguenza, ad oggi, il ricorrente non presta alcun servizio né riceve alcuna retribuzione.
- Il ricorrente ha presentato tentativo di conciliazione in data 19/01/2021 ai sensi dell'art. 410 c.p.c. senza alcun esito, non avendo l'Amministrazione scolastica aderito al suddetto tentativo (**All. 12-13**).
- Si rammenta il principio della vicinanza della prova che prevede che l'onere della prova debba essere ripartito tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro dei contendenti di provare circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione, per cui è ragionevole gravare dell'onere probatorio la parte a cui è più vicino il fatto da provare.
- Sull'onere della prova si richiama quanto affermato dal Tribunale di Pordenone, con sentenza n. 28/2018, secondo cui *"L'onere della prova circa il rispetto delle procedure*

previste dalla legge e dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo [omissis] grava sul Ministero, il quale unico ha la disponibilità completa di tutti i dati, essendo la posizione del ricorrente quella di un normale creditore tenuto ad allegare soltanto l'inadempimento altrui".

In base al suindicato principio della vicinanza della prova

SI CHIEDE

- In via istruttoria che il Ministero dell'Istruzione produca o, comunque, depositi in giudizio tutte le nomine conferite ai docenti inseriti nelle GPS e nelle Graduatorie di Istituto, con contratto a tempo determinato con indicazione del termine iniziale e finale nelle classi di concorso A022, A011, A012 per il corrente anno scolastico nell'ambito territoriale provinciale di Savona.

- In difetto di produzione e/o contestazione ad opera della Amministrazione, non può imputarsi al ricorrente una carenza probatoria, considerato il suddetto principio della vicinanza della prova.

- Tenuto conto che la presente causa ha natura prettamente documentale si confida in una fissazione dell'udienza di comparizione a breve termine, in quanto il ricorrente ha necessità di una definizione del giudizio in tempi celeri, al fine di veder tutelato il proprio diritto al lavoro costituzionalmente garantito e insuscettibile di essere risarcito per equivalente.

Ciò premesso e considerato il ricorrente come sopra domiciliato, rappresentato e difeso

CHIEDE

Che l'Ill.mo Tribunale di Savona in funzione del Giudice del Lavoro, affinché previa fissazione dell'Udienza di comparizione delle parti voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,

Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro,

1) **ACCERTARE e DICHIARARE** il diritto del ricorrente alla emanazione e sottoscrizione di contratto a tempo determinato per la classe di concorso A022 con effetto giuridico ed economico dal primo settembre 2020, previa esclusione del *quantum aliunde perceptum*.

2) **ACCERTARE e DICHIARARE** il diritto all'emanazione e sottoscrizione di contratto a tempo determinato per le classi di concorso A011 e A012 per le quali immotivatamente il ricorrente non è stato individuato, in ottemperanza al citato articolo 12.9 dell'OM n. 60/2020, con effetto giuridico ed economico del primo settembre 2020, previa esclusione del *quantum aliunde perceptum*.

In ulteriore subordine,

nella denegata ipotesi che non siano accolte le conclusioni di cui ai punti 1) e 2)

3) **ACCERTARE e DICHIARARE** il diritto all'attribuzione del punteggio per la prestazione di servizio nelle classi di concorso A011, A012 e A022, con riconoscimento ai fini giuridici dell'emanando contratto di lavoro a tempo determinato.

4) **CONDANNARE** l'Amministrazione Scolastica ad emettere i predetti contratti di lavoro a tempo determinato come nei precedenti punti 1), 2) e 3)

Vinti gli onorari e le spese di giudizio.

Ai fini dell'art. 14 del Testo Unico delle spese di giustizia – DPR 115/02, si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato.

Si dichiara che il ricorrente è **esente** dal Contributo Unificato in quanto è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito riferita al nucleo familiare, inferiore a € 35.240,04.

Si allega:

1) Graduatoria provinciale per le supplenze ATP Savona, Classe di concorso A011;

- 2) Graduatoria provinciale per le supplenze ATP Savona, Classe di concorso A012;
- 3) Graduatoria provinciale per le supplenze ATP Savona, Classe di concorso A022;
- 4) Decreto del 21/09/21 ATP Savona;
- 5) Dichiarazione Centro di Assistenza “Compat” 25/9/20;
- 6) Fattura Centro di Assistenza “Compat” n. 763/20 del 24/09/20;
- 7) Foglio di individuazione per sottoscriz. contratto a tempo determinato classe A011;
- 8) Foglio di individuazione per sottoscriz. contratto a tempo determinato classe A012;
- 9) Nota raccomandata 14/10/20 D.S. Scandurra/Ferrero;
- 10) Nota raccomandata 26/09/20 Ferrero/D.S. Scandurra;
- 11) Dichiarazione di titoli di servizio;
- 12) Tentativo di conciliazione 19/01/21;
- 13) Pec ITL Savona del 17-02-21;
- 14) Autocertificazione situazione reddituale e C.I. Roberto Ferrero.

Savona 30 marzo 2021

avv. Daniela Rosano

[atto firmato digitalmente]

* * * *

Istanza per la determinazione della notificazione ai sensi dell’art. 151 c.p.c.

Ai fini dell’integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente contro interessati, avendo sottoscritto un contratto a tempo determinato nelle Classi di concorso A022, A011 e A012, come da O.M. n. 60 del 10/07/2020, art. 2, comma 4, per l’Anno Scolastico 2020/2021, in quanto inseriti nelle Graduatorie provinciali di supplenza dell’Ufficio Scolastico regionale della Liguria – Ambito Territoriale Provinciale di Savona e/o nelle Graduatorie di Istituto delle Istituzioni Scolastiche del predetto Ufficio III, che sarebbero pregiudicati per effetto

dell'accoglimento del presente ricorso e ritenuto che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile per il numero dei destinatari e per l'impossibilità di identificare i docenti stessi, l'avv. Daniela Rosano, nella sua qualità di rappresentate e domiciliataria del prof. Roberto Ferrero,

CHIEDE

che il Giudice adito autorizzi, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., che la notificazione ai potenziali controinteressati avvenga a mezzo della pubblicazione del testo del ricorso sul sito internet del Ministero dell'Istruzione dedicato alla pubblicazione dei ricorsi: www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it nonché presso gli appositi siti internet dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Savona, da eseguirsi ad opera dei predetti Enti.

Savona, 30 marzo 2021

avv. Daniela Rosano

[atto firmato digitalmente]